

REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA



ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

AVVISO PUBBLICO

CONTRIBUTO REGIONALE A FONDO PERDUTO
PER LA RIMOZIONE E LO SMALTIMENTO DI MANUFATTI
E MATERIALI CONTENENTI AMIANTO NELLE CIVILI ABITAZIONI
CUP G79D22000460001



INDICE

Art. 1.	Finalità.....	3
Art. 2.	Dotazione finanziaria.....	3
Art. 3.	Soggetti destinatari dei contributi a fondo perduto e requisiti di ammissibilità.....	3
Art. 4.	Interventi ammissibili.....	4
Art. 5.	Contributo erogabile e spese ammissibili.....	5
Art. 6.	Termini e modalità di presentazione delle domande.....	5
Art. 7.	Documentazione da allegare a corredo della domanda di ammissione al contributo a fondo perduto.....	6
Art. 8.	modalità e tempi di gestione delle domande per la concessione del contributo a fondo perduto.....	8
Art. 9.	Rendicontazione degli interventi ed erogazione del contributo a fondo perduto.....	8
Art. 10.	Controlli.....	9
Art. 11.	Trattamento dei dati personali.....	10
Art. 12.	Informazioni sull'Avviso pubblico, accesso agli atti e modalità di ricorso.....	10



Art. 1. FINALITÀ

Il presente Avviso definisce criteri e procedure per l'accesso alla concessione ed erogazione, per l'esercizio 2025, di un contributo a fondo perduto, al fine di incentivare i privati cittadini alla rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze situate nel territorio della Regione Siciliana.

Art. 2. DOTAZIONE FINANZIARIA

1. la dotazione finanziaria disponibile, è pari a € 1.466.892,72 (unmilionetrecentosettantacinque/00) a valere sulle risorse finanziarie afferenti al Programma di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPESS n.67 del 03.11.2021, pubblicata nella G.U. n.50 dell'1.3.2022;

2. le eventuali economie saranno utilizzate per lo scorrimento della graduatoria delle istanze ammissibili;

3. altresì, si potrà procedere ad eventuale scorrimento di graduatoria in caso di integrazione della dotazione finanziaria iniziale, con apposito provvedimento dell'Amministrazione regionale;

4. l'Amministrazione regionale, si riserva la facoltà di aprire ulteriori finestre temporali rispetto a quelle di cui al successivo art.6, al fine di consentire l'invio di nuove domande di agevolazione.

Art. 3. SOGGETTI DESTINATARI DEI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO E REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

1. Sono ammissibili a contributo gli interventi a valere su unità immobiliari destinate a civile abitazione debitamente accatastate nelle categorie A/1, A/2, A/3, A/4, A/5, A/6, A/7, A/8, A/9, A/11, o nelle categorie C/2, C/6 C/7 e F/5 qualora pertinenze dell'abitazione principale, ovvero qualsiasi altra pertinenza come meglio descritte dall'art. 817 c.c., ubicate nel territorio della Regione Siciliana, le quali dovranno essere dichiarate, dal titolare dei diritti reali, con apposita dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000 (e per i quali sia stata effettuata la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014 i cui termini sono stati estesi con l'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022); non potranno beneficiare del contributo le unità immobiliari di cui alle categorie C2, C6 e C7 non di pertinenza della civile abitazione.

2. I destinatari del contributo (beneficiari) sono:

- a. le persone fisiche titolari del diritto di proprietà;
- b. le persone fisiche con diritti reali di godimento;
- c. i condomini.

Le sopra citate figure, individuate quali beneficiarie del contributo, possono intervenire nelle procedure del bando attraverso un delegato, individuato come professionista, impresa o altra persona fisica.

Per quanto attiene i condomini, questi saranno rappresentati dai propri Amministratori di Condominio, i quali intervengono esclusivamente quali delegati alla formulazione dell'istanza di contributo.

3. Il richiedente titolare di diritto reale di godimento dovrà allegare all'istanza l'assenso formale del proprietario dell'immobile all'esecuzione dell'intervento;

4. Nel caso di interventi concernenti manufatti condominiali, l'amministratore, potrà presentare istanza di accesso al contributo, intervenendo esclusivamente quale delegato alla formulazione dell'istanza di contributo, una volta ottenuta l'autorizzazione ai lavori da parte dell'assemblea di condominio, ma comunque nel limite complessivo previsto dal successivo art. 5 ovvero, in alternativa, fornendo a sua volta delega ad un'impresa o professionista o altra persona fisica nella gestione della procedura relativa alla richiesta del contributo.

Allorquando l'amministratore non è identificato, per i casi previsti dalla normativa vigente, i proprietari degli immobili presenti nel condominio dovranno autorizzare un condomino a presentare



la pratica per i beni comuni; detto condomino, in quanto amministratore “designato”, fungerà da delegato sia in merito alla gestione di detta pratica che per l’incasso del contributo, il quale, successivamente, dovrà essere riversato per la quota parte dovuta agli altri condomini, senza che l’Amministrazione regionale abbia obbligo di verifica in tal senso; viene fatta salva l’ipotesi di delega, da parte dell’amministratore “designato”, ad un soggetto tecnico/impresa a presentare l’istanza per conto del condominio.

Si specifica che la presentazione di tale istanza non preclude la possibilità di richiedere il contributo in relazione agli interventi da effettuare all’interno delle singole unità immobiliari e delle relative pertinenze, purché non già ricomprese in quelle condominiali.

5. Le soglie di cui all’art.5, commi 2 e 3, del presente Avviso afferiscono alla singola unità immobiliare e non al soggetto beneficiario, il quale può presentare anche più di una richiesta di contributo con riferimento a distinte unità immobiliari delle quali è proprietario o titolare di diritto reale di godimento.

Si specifica che, per effetto dei suddetti articoli, una società proprietaria di beni immobiliari non può essere beneficiaria del contributo ma lo potranno essere le persone fisiche con diritto reale di godimento dei beni, previo assenso della società stessa. Ad ogni modo la società potrà essere delegata dal beneficiario alla presentazione della domanda ma non potrà essere intestataria delle fatture relative agli interventi ammessi a finanziamento.

Art. 4. INTERVENTI AMMISSIBILI

1. Sono oggetto del contributo regionale a fondo perduto le spese sostenute per interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione, e relative pertinenze così come individuate all’art.3, ovvero concernenti manufatti condominiali, riguardanti:

- coperture in cemento-amianto;
- manufatti in cemento-amianto posti all’interno degli edifici quali, a titolo esemplificativo, canne fumarie, tubazioni, vasche, serbatoi;
- pavimenti in vinyl-amianto;
- manufatti in amianto friabile;
- materiali presenti/depositati in aree private, purché non si tratti di rifiuti abbandonati;

Sono esclusi dal contributo:

- gli interventi concernenti le opere di ripristino e la realizzazione e messa in opera di manufatti sostitutivi;
- la quota degli interventi che hanno beneficiato, all’atto della presentazione della rendicontazione, di altre agevolazioni/finanziamenti pubblici (esempio eco-sisma bonus, bonus ristrutturazione edilizio, etc), ovvero intendendosi eleggibile nel potenziale beneficio gli interventi sulla parte di ristrutturazione edilizia a carico del cittadino;
- interventi relativi a immobili utilizzati quali beni strumentali per lo svolgimento dell’attività professionale/artigianale/agricola;

2. Rientrano tra gli interventi ascrivibili alla singola unità immobiliare e relative pertinenze, i manufatti contenenti amianto nella proprietà del beneficiario e a servizio della predetta unità immobiliare, anche se collocati in aree comuni o condominiali (vedi, ad esempio, un serbatoio ad uso esclusivo dell’abitazione collocato su spazi condominiali);

3. Gli interventi di rimozione dei manufatti contenenti amianto devono essere effettuati esclusivamente da parte di imprese iscritte alla categoria 10 dell’Albo Gestori ambientali; il trasporto degli stessi a fini dello smaltimento deve essere effettuato da imprese iscritte alla categoria 5 dell’Albo Gestori ambientali; ciononostante gli interventi potranno essere realizzati da ditte/professionisti che si potranno avvalere delle ditte autorizzate per gli scopi previsti dalla normativa;

4. Sono ammissibili al contributo regionale a fondo perduto esclusivamente interventi effettuati successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al presente Avviso.

5. Nessuna spesa è ammissibile laddove non si dimostri che i manufatti contenenti amianto di cui alla domanda non siano stati rimossi e successivamente smaltiti.



Art. 5. CONTRIBUTO EROGABILE E SPESE AMMISSIBILI

1. il contributo a fondo perduto erogabile sarà concesso in misura dell'80% (ottanta per cento) dei costi effettivamente sostenuti in relazione agli interventi ammissibili di cui all'articolo 4;
2. con riferimento a ciascuna unità immobiliare, ivi ricomprese le relative pertinenze così come individuate all'art.3, il contributo massimo erogabile non può, comunque, superare l'importo di € 5.000,00 (cinquemila/00);
3. per gli interventi afferenti a manufatti condominiali, il contributo massimo erogabile a ciascun condomino non può superare l'importo di € 2.500,00 (duemilacinquecento/00) per unità immobiliare adibita a civile abitazione così come individuate all'art.3, nel limite massimo complessivo di € 30.000,00 per condominio;
4. sono ammissibili al contributo le spese strettamente connesse agli interventi di rimozione e successivo smaltimento di manufatti o materiali contenenti amianto presenti in unità immobiliari destinate a civile abitazione e relative pertinenze, così come individuate all'art.3, ovvero in aree condominiali. Nello specifico, sono ammissibili a contributo esclusivamente le spese relative a:
 - elaborazione del Piano di lavoro da presentare alla ASP (ex art.256 del d.lgs.81/2008);
 - esecuzione dei lavori di rimozione dei manufatti contenenti amianto;
 - trasporto e conferimento dei rifiuti contenenti amianto presso impianti autorizzati;
 - eventuale allestimento del cantiere di lavoro (es. ponteggio e sicurezza);
 - eventuali oneri amministrativi e/o spese tecniche strettamente correlati all'esecuzione dei lavori;
5. al fine dell'ammissibilità delle spese, per consentire la tracciabilità dei pagamenti dei titoli di spesa rendicontati, gli stessi dovranno essere regolati esclusivamente a mezzo bonifico tratto da un conto corrente bancario o postale intestato ad almeno uno dei soggetti beneficiari. Quanto precede è dovuto fatta salva l'ipotesi di cessione del credito di cui all'art.8 del presente Avviso.

Art. 6. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. il presente Avviso è visionabile sul sito della Regione Siciliana al seguente indirizzo: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-acqua-rifiuti/bando-concessione-contributo-rimozione-manufatti-contenenti-amianto-2025> ;
2. a pena di irricevibilità, le domande di contributo sono presentate esclusivamente online attraverso la cosiddetta "piattaforma" raggiungibile al sito internet www.bandoamianto.regione.sicilia.it dalle ore 12:00 del 27/05/2025 alle ore 12:00 del 05/09/2025;
3. la procedura consta di quattro fasi:
 - a) a partire dal giorno 27/05/2025 si potranno inserire i dati preliminari della domanda che si conclude con la ricezione di un codice univoco di domanda che dovrà essere riportato in tutte le comunicazioni successive;
Inoltre, da questa data e fino al 10/06/2025, sarà possibile formulare delle domande (FAQ) sulla procedura di cui al bando e alle modalità di inserimento dei dati e documenti sulla piattaforma inviando una PEC all'indirizzo dipartimento.acqua.rifiuti@certmail.regione.sicilia.it. L'amministrazione risponderà quanto prima alle domande formulate, eventualmente raggruppando le risposte per tipologia. Le stesse saranno visionabili nella pagina dedicata e sul sito internet www.bandoamianto.regione.sicilia.it;
 - b) a partire dal giorno 11/06/2025 si potrà completare la domanda e inserire la documentazione prevista dal bando sulla piattaforma;
 - c) validazione della domanda a partire dal giorno 01/09/2025 h 12.00 (click day) sino al 05/09/2025 h 12.00;
entro 10 gg dalla chiusura delle procedure di validazione della domanda (click day) emissione del decreto di approvazione dell'elenco delle istanze ammesse e di quelle ammissibili ma non finanziabili. Entro i successivi 35 gg procedura di verifica documentale delle istanze, eventuale soccorso istruttorio e pubblicazione del decreto con le eventuali variazioni determinate dagli esiti del soccorso istruttorio.



- d) entro 150 giorni dal completamento delle precedenti procedure della fase c) (salvo le estensioni previste all'art.9.1) si dovrà concludere la rendicontazione e la richiesta di pagamento.

Di seguito il dettaglio sommario delle fasi:

Fase a) Accedendo alla piattaforma per il tramite della identità digitale, il proponente inserisce i dati preliminari identificativi della domanda e la piattaforma genera un codice univoco che verrà inviato alla PEC indicata nel form; Nel caso di errato inserimento dei dati si dovrà procedere a ripetere l'operazione ed acquisire un nuovo codice univoco.

Allorquando il sistema avrà acquisito i dati richiesti consentirà di passare alla fase successiva; Fase

b) Accedendo con la propria identità digitale a partire dai dati inseriti nella Fase a), il richiedente procede al completamento dei dati richiesti dalla piattaforma e al caricamento di tutta la documentazione richiesta dall'Avviso.

Tale domanda, laddove il sottoscrittore è uno dei beneficiari, è redatta con valore di autocertificazione per le dichiarazioni rilasciate.

Se il sottoscrittore è un delegato dal beneficiario la domanda è redatta con valore di autocertificazione relativa al possesso della delega e dell'autenticità della documentazione presentata e inoltre autocertifica di aver verificato le dichiarazioni formulate in forza della delega.

La domanda andrà scaricata dalla piattaforma e sottoscritta digitalmente, verificando quindi la correttezza dei dati inseriti e relativi allegati: fintanto che la domanda non viene "validata" (vedi Fase c) (click day) la documentazione e i dati inseriti in questa fase potranno essere modificati.

Allorquando il sistema avrà acquisito i dati richiesti consentirà di passare alla fase successiva; Fase

c) Accedendo alla piattaforma con la propria identità digitale a partire dalla domanda finalizzata nella Fase b) il richiedente, seguendo le istruzioni previste dalla piattaforma, a partire dalla data e ora sopra indicata, dovrà "validare" la domanda (click day) (si tratta di procedura informatica che cristallizza la domanda e la documentazione inserita nella piattaforma). In seguito si procederà a verificare la documentazione allegata in piattaforma ed attivare, qualora necessario, il soccorso istruttorio all'esito del quale si provvederà alla pubblicazione del decreto con le eventuali variazioni delle istanze ammesse.

In seguito la piattaforma consentirà di passare alla fase successiva;

Fase d) Accedendo alla piattaforma con la propria identità digitale a partire dalla domanda ammessa a finanziamento, si dovranno seguire le istruzioni per formulare la domanda di rimborso e caricare i documenti in coerenza alle disposizioni di cui al successivo art.9.

4. Ai fini della verifica della data di presentazione della domanda, farà fede esclusivamente la data e l'ora di "validazione" effettuata dall'utente nella Fase c) (click day);

5. L'avvenuta ricezione telematica della domanda è rinvenibile sul sistema mediante ricevuta telematica che sarà resa disponibile secondo le procedure indicate dalla piattaforma; la predetta comunicazione di avvenuta ricezione riporta altresì il codice univoco, ovvero l'identificativo (ID) a cui fare riferimento nelle fasi successive dell'iter procedurale;

6. Qualora le domande ammesse al contributo, presentate entro il termine di cui al precedente comma 2, non esauriscano la dotazione finanziaria disponibile, sarà aperta - 90 giorni dopo la chiusura della prima finestra - un'ulteriore finestra temporale per la presentazione delle domande con una scadenza di validazione a complessivi 45 giorni.

Art. 7. DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

La domanda deve contenere obbligatoriamente i seguenti documenti e dichiarazioni (da riportare su un foglio A4, preferibilmente in un formato "Portable Document Format"-PDF della dimensione di non oltre 3MB per documento), sottoscritti singolarmente con firma digitale del richiedente o delegato con estensione .p7m, la cui apposizione, nei termini di questo bando, assume il valore di autenticazione per copia conforme all'originale (si specifica che laddove l'istante è persona diversa dal proprietario/titolare di diritto reale di godimento dell'immobile i documenti andranno sottoscritti con firma olografa dal proprietario/titolare di diritto reale di godimento dell'immobile e conservati a cura dell'istante, che ne trasmetterà copia sottoscritta digitalmente dallo stesso):



- a) copia documento di riconoscimento in corso di validità del beneficiario/i;
- b) eventuale delega del beneficiario alla presentazione della domanda, corredata da documento di riconoscimento in corso di validità del delegato e nei casi di unità immobiliare di proprietà di due o più persone fisiche, delega dei comproprietari alla presentazione della domanda, corredata dalla copia dei rispettivi documenti di riconoscimento in corso di validità e quello del delegato;
- c) dichiarazione di assenso all'esecuzione dell'intervento da parte del proprietario (in caso di beneficiario diverso dal proprietario/i, ai sensi dell'art.3, comma 2, del presente Avviso);
- d) autodichiarazione dei beneficiari di aver effettuato la comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014 come ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022;
- e) almeno 4 foto a colori per ogni manufatto oggetto di intervento esaustive a far comprendere i beni e lo stato dei luoghi alla data della presentazione della domanda e breve descrizione dell'ubicazione dei manufatti;
- f) ubicazione dell'immobile oggetto dell'intervento (indirizzo completo, foglio, particella subalterno e categoria catastale) corredata di visura catastale completa da cui risultino tutti i proprietari integrata ovvero, laddove gli intestatari dell'immobile non siano correttamente allineati con i dati dell'agenzia del territorio, la copia del titolo di proprietà per le unità immobiliari con uno o più proprietari e, se esistente, la denominazione del Condominio. Nel caso l'unità immobiliare, interessata dall'intervento di rimozione e smaltimento di manufatti in amianto, è una pertinenza dovrà essere allegata anche la visura catastale dell'unità civile abitazione principale;
- g) preventivo di spesa dettagliato, redatto da Ditta specializzata, da tecnico iscritto all'albo dei geometri, architetti, ingegneri o equiparati relativo alle opere da eseguirsi e suddiviso in voci distinte, dalle quali si possano evincere gli importi unitari, parziali e complessivi dell'intervento oggetto di richiesta; in particolare, devono essere evidenziati in modo separato gli importi delle spese ammissibili e di quelle non ammissibili. Potranno essere presentati anche più preventivi, ma dovranno essere afferenti a fasi diverse degli interventi (es.: un preventivo per rimozione amianto, un preventivo per trasporto e smaltimento);
- h) dichiarazione dei beneficiari di non aver ottenuto altra agevolazione pubblica alla data di presentazione della domanda per la parte oggetto del contributo richiesto;
- i) il conto corrente bancario/postale e le relative coordinate bancarie (obbligatoriamente sotto forma di IBAN) che si chiede di utilizzare per l'accreditamento del contributo, completo dei dati dell'intestatario che dovrà necessariamente essere almeno uno dei beneficiari del contributo o dell'impresa che ha acquisito il credito;
- j) dichiarazione dell'istante e dei beneficiari di essere a conoscenza che, in caso di falsità in atti e/o di dichiarazioni mendaci, si è soggetti alle sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia, secondo quanto disposto dall'art.76 del d.P.R. 28 dicembre 2000, n°445, nonché alla revoca del beneficio eventualmente conseguito sulla base della dichiarazione non veritiera ai sensi dell'art.75 del citato d.P.R. 445/2000;
- k) dichiarazione del beneficiario e dell'istante di aver preso visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali della regione Siciliana i cui dettagli sono recuperabili all'indirizzo web: <https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-autonomie-locali-funzione-pubblica/dipartimento-funzione-pubblica-personale/altri-contenuti/privacy-e-trattamento-dati-personal> (ai sensi del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679 e del d.lgs.196/2003 e del d.lgs.101/2018) e di dare il consenso affinché i propri dati vengano trattati per le finalità del presente bando);
- l) copia dell'eventuale contratto di cessione del credito alle imprese esecutrici degli interventi, relativo all'importo ammesso al contributo;
- m) eventuale dichiarazione sostitutiva dei diritti reali sulla pertinenza della civile abitazione principale;
- n) copia di questo bando a valore di accettazione di tutti i termini e condizioni riportati.

La comunicazione di cui al comma 3 dell'art.5 della Legge Regionale n.10 del 29 aprile 2014 come



ulteriormente integrata dall'art.14 della legge n.13 del 26 maggio 2022 dovrà essere effettuata, pena l'esclusione, entro la data di presentazione dell'istanza di contributo.

Art. 8. MODALITÀ E TEMPI DI GESTIONE DELLE DOMANDE PER LA CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. le domande di contributo sono gestite con una procedura telematica sulla base di una procedura automatizzata che pone in graduatorie le domande secondo l'ordine cronologico di "validazione" di cui alla Fase c) di cui al precedente comma 3 art.6.

2. le domande poste in graduatoria secondo l'ordine cronologico di "validazione" saranno ammesse con riserva al contributo entro i limiti della disponibilità finanziaria del presente Avviso.

3. il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con proprio decreto, entro 10 giorni dal termine di scadenza per la presentazione delle domande, procederà all'approvazione dell'elenco delle istanze ammissibili con indicazione delle domande ammesse con riserva al contributo fino a concorrenza della dotazione finanziaria disponibile e di quelle che risultano in graduatoria ma non finanziate;

4. l'elenco degli interventi ammesse ed ammissibili con riserva, comprensiva degli importi dei contributi assegnati, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Regione Siciliana

(<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-acqua-rifiuti/bando-concessione-contributo-rimozione-manufatti-contenenti-amianto-2025>). La pubblicazione dell'elenco costituisce formale notifica ai soggetti richiedenti dell'esito della procedura e dell'ammontare del contributo concesso;

5. qualora, al termine dei lavori, gli oneri complessivi degli interventi risultino maggiori di quelli ammessi all'agevolazione in sede di graduatoria, essi non incideranno sull'ammontare del contributo concedibile stabilito in sede di graduatoria e saranno a totale carico del beneficiario;

6. nel caso in cui la spesa risultasse inferiore di quanto preventivato il valore del contributo sarà rideterminato in coerenza alle indicazioni di cui all'art 5 di questo bando;

7. sarà notificato sul sito e sulla pec l'eventuale ammissione a finanziamento dei soggetti in graduatoria, rimasti esclusi per mancanza di risorse;

8. il contributo concesso con decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, di cui al superiore comma 3, può formare oggetto di cessione del credito alle imprese esecutrici degli interventi. Tale cessione del credito, che dovrà essere comunicato esclusivamente in sede di istanza, non è negoziabile sul mercato bancario e finanziario ovvero il beneficio non può essere ceduto a nessun altro soggetto che non sia l'impresa esecutrice dell'intervento ammesso a beneficio;

9. è possibile rinunciare all'assegnazione del contributo attraverso una specifica procedura telematica indicata sulla piattaforma; la rinuncia, allorquando presentata, è definitiva e irrevocabile.

Art. 9. RENDICONTAZIONE DEGLI INTERVENTI ED EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO

1. Ai fini della liquidazione delle somme concesse, la rendicontazione degli interventi ammessi a contributo dovrà essere effettuata, dai beneficiari o dai soggetti da questi delegati, tramite la piattaforma di cui all'art.6, del presente Avviso entro 150 giorni dal completamento delle procedure della fase c) salvo richieste di estensione del beneficio per massimo di ulteriori 30 giorni, da richiedere entro la suddetta scadenza, sempre attraverso la piattaforma; la richiesta di liquidazione di cui al precedente comma dovrà essere corredata della seguente documentazione sottoscritta singolarmente con firma digitale del richiedente o delegato con estensione/formato .p7m, la cui apposizione, nei termini di questo bando, assume il valore di autenticazione per copia conforme all'originale:

- a) almeno 4 foto a colori sulle operazioni di rimozione di ogni manufatto oggetto di intervento e lo stato dei luoghi a seguito degli interventi eseguiti; le suddette foto dovranno riferirsi ai beni e luoghi identificati nelle foto trasmesse all'atto della domanda (art 7 comma e), tali da essere esaustive a far comprendere l'esecuzione dell'intervento ammesso a beneficio;



- b) quarta copia del formulario di trasporto del rifiuto, attestante l'avvenuto corretto conferimento dei rifiuti contenenti amianto, con chiara indicazione dell'indirizzo dell'immobile di provenienza e del peso conferiti;
 - c) copia della notifica inviata all'Organo di vigilanza competente per territorio, ai sensi dell'art.250 del d.lgs.81/2008;
 - d) scheda sintetica dell'intervento effettuato che riporti anche il consuntivo di spesa debitamente sottoscritta dal richiedente o dal direttore dei lavori;
 - e) copia delle fatture, intestate al beneficiario del contributo, concernenti le spese sostenute per l'esecuzione degli interventi ammessi al contributo; in caso di cessione del credito di cui all'art.8, comma 8, del presente Avviso la fattura dovrà prevedere espressamente l'importo ceduto in fattura;
 - f) copie delle relative quietanze;
 - g) copia della documentazione bancaria attestante l'avvenuto bonifico tratto da un conto corrente bancario o postale intestato almeno ad uno dei soggetti beneficiari; in caso di cessione del credito di cui all'art.8, comma 8, del presente Avviso la copia del bonifico della quota a carico del beneficiario;
 - h) copia del provvedimento autorizzativo del Comune, se previsto dalle norme vigenti;
 - i) dichiarazione aggiornata all'atto della rendicontazione, di non aver richiesto altro finanziamento e/o agevolazione pubblica per la parte oggetto del contributo, ovvero, se richiesto, di avervi rinunciato e che l'intervento non è relativo a beni strumentali per lo svolgimento dell'attività professionale/artigianale/impresa;
 - j) Copia del documento attestante l'IBAN del Beneficiario.
2. i dati salienti di cui alla documentazione prevista dal precedente comma saranno altresì inseriti in specifica maschera relativa alla rendicontazione del contributo;
3. il contributo sarà erogato con decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in unica soluzione entro 120 giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione;
4. il contributo verrà erogato esclusivamente mediante accreditamento, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale intestato al soggetto destinatario come identificati all'art.3 o all'impresa che ha acquisito la cessione del credito.

Art. 10. CONTROLLI

1. i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni rese dai beneficiari ammessi al contributo, e sulla documentazione di cui all'art. 7 e all'art. 9 nonché sulla esecuzione degli interventi e corretto pagamento delle fatture, saranno eseguiti dall'Amministrazione regionale, a campione, in coerenza all'art.71 del d.P.R. 445/2000, in misura non inferiore al 5% delle domande ammesse; l'eventuale soccorso istruttorio, gestito sempre tramite piattaforma e secondo le indicazioni ivi riportate, sarà limitato all'integrazione documentale in conformità alle specifiche del bando; in caso di attivazione delle procedura di soccorso istruttorio da parte della Regione, l'istante dovrà rispondere, sempre tramite piattaforma, entro 15 gg dalla ricezione della PEC che notifica l'anomalia, pena l'esclusione della propria domanda e la relativa attivazione delle procedure di recupero del beneficio concesso, laddove lo stesso fosse stato erogato;
2. Le procedure di verifica saranno inoltre conformi al regolamento Reg. (CE) 438/2001, pertanto, il campione di istanze selezionato sarà rappresentativo delle diverse tipologie di interventi (condomini e abitazioni), dei diversi importi ammessi a contributo ed, eventualmente, individuando un ulteriore ripartizione su base provinciale e sulla ricorsività del medesimo soggetto sottoscrittore. Le verifiche si rafforzeranno laddove risultasse un errore maggiore del 20% del valore degli interventi rappresentativi del campione selezionato, ovvero, ad insindacabile discrezione dell'amministrazione procedente;
3. in caso di dichiarazioni non veritiere e/o di mancato rispetto dei requisiti previsti dal presente Avviso, l'Amministrazione regionale procederà alla revoca del contributo concesso e attiverà le procedure di recupero finanziario, ferme restando le conseguenze previste per le dichiarazioni mendaci o la presentazione di documentazione falsa;



4. i documenti originali connessi con questa domanda andranno diligentemente conservati a cura dell'istante per anni 5 dal saldo finale e messe a disposizione per eventuali controlli.

Art. 11. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. i dati personali forniti dai richiedenti saranno trattati esclusivamente per le finalità del presente Avviso e per scopi istituzionali, secondo i principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti, nel rispetto del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196, anche con l'ausilio di mezzi elettronici e comunque automatizzati;

2. il responsabile del trattamento dei dati per la Regione Siciliana, per le finalità di questo bando, è il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti;

3. qualora la Regione Siciliana dovesse avvalersi di altri soggetti per l'espletamento delle operazioni relative al trattamento, l'attività di tali soggetti sarà in ogni caso conforme alle disposizioni di legge in materia. Per tali finalità, i dati personali potranno essere comunicati a soggetti terzi, che li gestiranno quali responsabili del trattamento, esclusivamente per le finalità stesse;

4. in ogni momento l'interessato potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art.7 del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196.

Art. 12. INFORMAZIONI SULL'AVVISO PUBBLICO, ACCESSO AGLI ATTI E MODALITÀ DIRICORSO

1. ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione dei dati dei beneficiari ai sensi degli artt.26 e 27 del d.lgs.33/2013 di cui al presente Avviso, la Regione provvede alla relativa pubblicazione su "Amministrazione Trasparente" secondo disposizione del Responsabile del Procedimento nel rispetto delle specifiche indicate all'art.27 del medesimo d.lgs.33/2013;

2. i chiarimenti resi dall'amministrazione su richieste formulate dai soggetti interessati a partecipare al bando (FAQ), fornite nella specifica sezione della piattaforma hanno l'obiettivo di precisare e meglio esprimere le previsioni del bando. Gli interessati dovranno quindi aggiornarsi autonomamente prima della validazione della domanda e attenersi alle indicazioni fornite;

3. il soggetto interessato può richiedere l'accesso ai documenti amministrativi ai sensi della l. n. 241/1990, della l.r.7/2019 e ss.mm.ii, del D.P.R. 184/2006 e del d.lgs. 14 marzo 2013, n.33 e ss.mm.ii;

4. ai sensi della l.r.7/2019 e ss.mm.ii, il Responsabile del Procedimento è l'arch. Antonio Morreale;

5. La procedura che verrà conseguita con l'adozione del presente Avviso non costituirà in alcun modo obbligo o vincolo in ordine alla concessione dei contributi, pertanto l'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere il procedimento relativo all'Avviso e di non dare seguito alla successiva procedura, così come di revocare o annullare le determinazioni inerenti l' Avviso stesso, il tutto senza che possa essere avanzata alcuna pretesa, anche di tipo risarcitorio, da parte dei Beneficiari interessati;

6. avverso i provvedimenti adottati sono ammessi:

a) richiesta di riesame ai sensi della l.r.7/2019;

b) ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Regione, rispettivamente, entro sessanta e centoventi giorni dalla pubblicazione del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti di cui all'art.8, comma 3.

Il Dirigente Generale
dott. Arturo Vallone